

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

**(in attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285)**

CAPITOLO I

Comunicazione e registrazione dati mortalità

Art. 1 Comunicazione dati

Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

L'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve inviare entro trenta giorni al Servizio n. 1 dell'Unità Sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia della scheda di morte.

Art. 2 Schede di morte

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche (Allegato A).

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigete del Servizio n. 1 dell'USSL competente per territorio per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza dal Comune all'USSL competente per territorio ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. il 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3 Certificazioni

Le certificazioni e gli accertamenti del Servizio Cimiteriale ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite alla USSL che ne assicura l'attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art.4 Prestazioni a privati

Le prestazioni di cui all'art. 3 qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi dell'U.S.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

CAPITOLO II

Denuncia della causa di morte e accertamenti dei decessi

Art.5 Denuncia di morte

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera mortuaria di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art.6 Informazione di morte

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art.7 Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte su suolo pubblico, il corpo sarà trasportato alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art.8 Doveri del medico

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici dei settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dalla U.S.S.L. competente.

Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte, così come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Art.9 Morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all'U.S.S.L. dove è avvenuto il decesso.

Art.10 Rinvenimento di cadaveri o parti

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla U.S.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'USSL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art.11 Intervento medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede al Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990 n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art.12 Nati morti

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7 – comma 2 e 3 – del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.S.S.L., accompagnata da apposito certificato medico.

Art.13

Autorizzazione alla rimozione

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione.

Sono fatti salvi i controlli disposti dal Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio.

Art.14

Nulla-osta Autorità Giudiziaria

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art.15

Operazioni chirurgiche

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art.16

Prodotti concepimento

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6[^] mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7[^] mese fino al termine della gravidanza.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo la ventesima settimana e dei nati morti.

Art.17

Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio dispone riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito – alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario – nelle cliniche universitarie e negli ospedali dell’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art.18 Radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art.19 Comunicazione riscontro diagnostico

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell’ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell’U.S.S.L., della scheda di morte contemplata dall’art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d’urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO III

Periodi di osservazione dei cadaveri

Art.20 Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di apparecchi e strumenti, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d’organo (L.644/75 e successive modificazioni).

Art.21 Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’articolo precedente.

Art. 22
Malattia infettiva riduzione periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione nei locali d'abitazione del defunto.

Art.23
Manifestazioni di vita

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio adotta le misure sanitarie necessarie del caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministro della Sanità.

Art.24
Locale per osservazione salme

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

I Cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'U.S.S.L..

In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati, dovrà essere disposta la sorveglianza del custode.

Art.25
Obitorio

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 285/90, il Comune dispone di un locale adibito ad obitorio, distinti dal deposito di osservazione per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) deposito, riscontro diagnostico, o autopsia giudiziaria e trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art.26
Deposito di osservazione e obitorio

Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Al fine di dotarsi del deposito di osservazione e dell'eventuale cella frigorifera, di cui all'articolo successivo, il Comune può stipulare idonea convenzione con strutture autorizzate locali che ne siano già dotate.

Art.27
Celle frigorifere

Spetta all'U.S.S.L. individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio e il deposito di osservazione appartengono.

CAPITOLO IV

Deposizione dei cadaveri nei feretri

Art. 28
Rimozione del cadavere

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 20 e segg. del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 29
Predisposizione del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 30
Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva – diffusiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 31
Misure protettive per radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

Art. 32
Deposizione di feretri per inumazione e tumulazione

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazioni devono essere di legno dolce (abete o pioppo). Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi per ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

CAPITOLO V

Trasporto dei cadaveri

Art. 33
Trasporto dei cadaveri

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è, di regola, oneroso secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

E' in facoltà del Comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico.

La U.S.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto e ne riferisce annualmente al Sindaco.

Art. 34
Servizi e trattamenti speciali

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90.

Il Dirigente Sanitario n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio esegue gli accertamenti necessari all'osservanza di dette disposizioni.

Art. 35
Trasporto nel territorio comunale

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 36 **Trasporto morti sul suolo pubblico**

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 37 **Prescrizioni**

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 30, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 35, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti dei cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettive diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 38 **Cortei funebri**

I cortei funebri debbono, di regola, avvenire in giorni diversi dalla domenica e dal mercoledì, e seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose. Il corteo potrà essere autorizzato dal Sindaco nei casi di motivata necessità.

Art. 39 **Soste dei cortei**

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

Art. 40 **Trasporto per cremazione**

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.

Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 35 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 41 **Trasporto fuori Comune o all'Estero**

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e

l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 42

Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune

Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso di trasporto di morti per malattie infettive – diffuse e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Art. 43

Deroghe per casse di materiali diversi

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta degli interessati spetta al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 44

Decreto di autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Art. 45

Trasporto fuori Comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato all'accompagnamento.

Art. 46

Trasporto di salme tra Stati diversi

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato delle città del Vaticano si richiama la convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 47

Feretro proveniente da altro Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 148, n. 7, del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio, rispetto alla provenienza.

Art. 48

Transito convoglio funebre

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 49

Trasporto di salme per ragioni scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 50

Trasporto resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 35 e 46 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata e recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 51

Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 02.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.

CAPITOLO VI

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri e norme tecnico - costruttive

Art. 52

Cadaveri ricevuti al cimitero

Il Comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Nel cimitero sono ricevuti, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/90 quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso – durante la vita – la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 12 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 53

Deroga di sepoltura

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento, compatibilmente con le disponibilità anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 54

Vigilanza e controllo

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

Il Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio controlla il funzionamento del cimitero proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

Art. 55

Custodia

Al cimitero è assicurato un servizio di custodia.

Il Responsabile del Servizio di custodia o il custode sono tenuti a ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, a effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 56

Registri

L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal custode.

Art. 57

Accettazione di salme

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 09.07.1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'art. 35.

Per la tumulazione occorre il certificato del medico funzionario dell'U.S.S.L. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalla 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuto a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 58

Obbligo di registrazione

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva preso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 57, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 57, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 59

Composizione del cimitero

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe o sepolcri di famiglia interrati o tombe monumentali;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) aree per costruzione di cappelle di famiglia;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) di un colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- g) altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90.

Art. 60

Planimetria del cimitero

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale, da aggiornarsi ogni 5 anni.

Art. 61

Costruzione o ampliamento del cimitero

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.

Art. 62

Fascia di rispetto cimiteriale

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Art. 63

Campi di inumazione

In ogni cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata ai campi di inumazione.

Tale area deve essere determinata ai sensi di cui all'art. 58 – 2^a comma – e art. 59 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 64

Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

Il cimitero deve disporre:

- a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
- b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
- c) di muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 65

Monumenti e lapidi

Per le sepolture private i concessionari possono innalzare monumenti ed applicare lapidi secondo le norme e condizioni previste dal presente Regolamento.

Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione di manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

Art. 66

Camera mortuaria

Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In questi casi il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.

La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli artt. 64 e 65 D.P.R. 285/90.

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria oltre a quelli di cui all'art. 66 – comma 2^a - del D.P.R. citato.

Art. 67

Ossario comune

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dall'esumazione o che a seguito di estumulazione si trovino in condizione di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte in cassette – ossario previo parere del Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio e non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

CAPITOLO VII

Inumazioni

Art. 68

Idoneità campi di inumazione

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

Art. 69

Cippi cimiteriali

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente.

Su tale cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 70

Tecnica di escavazione e colmata fossa

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 71

Caratteristiche tecniche delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse per inumazioni debbono realizzarsi come previsto dall'art. 72 – 2^a comma del D.P.R. 285/90.

Art. 72

Inumazione con casse di legno

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 73

Caratteristiche delle casse di legno

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative nelle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto.

Art. 74

Inumazione

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 70.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 75

Ornamento delle tombe

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone o coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non

ingombrino tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Nel periodo estivo, considerato che la mancata rimozione dei fiori secchi rende l'aria insalubre e maleodorante, il Sindaco potrà emanare con apposita ordinanza disposizioni anche in deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, volte a disciplinare la rimozione di fiori e corone.

Art. 76

Collocamento di croci o lapidi

Sulle fosse è permesso il collocamento di altezza non superiore a mt. 1,5 di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo. Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione di norma non possono superare i 2/3 della superficie.

In ogni caso sul perimetro, la fascia di superficie libera del monumento non deve essere inferiore ai 20 cm.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno e giorno della morte.

Eventuali iscrizioni aggiuntive devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale.

Art. 77

Sepolture private

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe individuali, di famiglia o monumentali e per cappelle gentilizie;
- b) tombe o forni o loculi individuali, sepolcri interrati di famiglia;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 78

Salme destinate alla tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 77, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

Art. 79

Tasse di concessione

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 80
Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 81
Modalità costruttiva delle sepolture

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previo parere di usabilità rilasciato al Sindaco da parte del Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio, analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data dell'atto di concessione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, fatta salva la facoltà degli eredi di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 82
Concessione di loculi – tombe individuali – di famiglia – monumentali e cappelle gentilizie

I loculi cimiteriali e le tombe individuali possono essere concessi ad una sola persona. La concessione è fatta a favore del richiedente con esclusione di ogni altro.

La durata della concessione dei loculi cimiteriali e delle tombe individuali è stabilita in anni 30.

La durata della concessione delle tombe individuali è stabilita in anni 20 decorrenti dalla data della tumulazione.

Le tombe di famiglie o monumentali a 3/6/9 posti possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni e associazioni.

Le famiglie o le persone concessionarie di cui ai precedenti punti a) e b) possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

I parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:

- 1) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- 2) i fratelli e le sorelle;
- 3) il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

La durata della concessione di famiglia o monumentali è stabilita in anni 50. Le procedure per il rilascio delle concessioni di aree sono quelle stabilite al successivo articolo 86.

Art. 83

Concessione di sepolcri interrati

I sepolcri interrati da 3 o 6 posti sono costituiti dall'area e dal manufatto costruito a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Essi possono essere concessi a famiglie che ne faccia richiesta. Il possesso può essere trasmesso per eredità dei legittimi successori.

La durata della concessione è stabilita in anni 50.

Art. 84

Tumulazioni temporanee

Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma di persona estranea in tomba di famiglia quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente sia già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella.

La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione della tomba o della cappella.

Il richiedente della tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione fissata per i loculi individuali.

Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio tra la tassa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

Art. 85

Ornamenti e decorazioni loculi

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 86

Area cimiteriale

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali o cappelle gentilizie, su deliberazione della Giunta Comunale. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e le stesse potranno essere usate solo previo parere di usabilità rilasciato al Sindaco da parte del Dirigente del Servizio n. 1 della U.S.S.L. competente per territorio, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune.

Art. 87

Regime tombe di famiglia

Le tombe di famiglia e cappelle gentilizie potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.

Art. 88

Autorizzazione delle opere nel cimitero

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 89

Concessioni

Le concessioni delle aree per tombe di famiglia e monumentali hanno durata di anni 50 salvi rinnovo e per cappelle gentilizie hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo, infine quelle per tombe a un posto hanno durata di anni 20.

Scaduto tale periodo nonché il periodo di concessione stabilito per aree per tombe di famiglia o monumentale e per sepolcri di famiglia interrati di cui ai precedenti artt. 84 e 85, gli interessati dovranno richiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 90

Revoca di concessione

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 96 e seguenti del citato D.P.R. 285/90.

Art. 91

Retrocessione di loculi

E' ammessa la retrocessione di loculi da parte di privati concessionari di loculi nuovi o già usati e resisi liberi per varie circostanze.

Le quote di rimborso verranno determinate secondo una percentuale stabilita caso per caso dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 92

Forma della concessione e corrispettivo

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali e delle aree deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Il corrispettivo della concessione relativo ad aree e tombe di famiglia può essere rateizzato in rate trimestrali ed in un arco temporale di massimo un anno.

In tal caso il relativo contratto verrà stipulato ad avvenuto versamento di tutto il corrispettivo dovuto.

Art. 93

Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

L' avviso murale atto a rendere pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe e loculi in stato di abbandono deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di mesi 3, compreso la "*Festività dei Morti*".

Tale avviso deve contenere:

- a) l'indicazione del contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero;
- b) le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo alla concessione;
- c) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero, saranno traslati nell'ossario comune.

CAPITOLO VIII

Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie

Art. 94

Crematori

I crematori sono costruiti entro i recinti del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art. 78 – comma 2^a - del D.P.R. n. 285/90.

In mancanza del crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino cimitero che disponga di crematorio o presso quello del Capoluogo di Provincia più vicino.

Il Sindaco deve stipulare apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione del servizio di cremazione.

Art. 95

Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

b) atto scritto attestante la volontà del coniuge o dei parenti, con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 04.01.1068 n. 15.

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dal Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

In questo caso è necessario che detto nulla – osta sia specifico per la cremazione non potendosi considerare sufficiente quello relativo al seppellimento il quale ultimo non esclude la possibile esumazione del cadavere per eventuali riscontri autoptici.

Art. 96 **Esecuzione cremazione**

La cremazione è eseguita da personale apposito autorizzato dall'autorità comunale, ponente nel crematorio l'intero feretro.

Art. 97 **Raccolta delle ceneri**

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Nel cimitero è predisposto un edificio per raccogliere tali urne.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 98 **Dimensione delle urne**

Le urne cinerarie di materiale refrattario devono avere la seguente dimensione limite: lunghezza cm. 64; larghezza cm. 36; altezza cm. 31.

Art. 99 **Caratteristiche degli edifici cinerari**

L'edificio per raccogliere le urne cinerarie, posto nel cimitero, deve ottenere il parere favorevole del Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio e della Commissione Edilizia.

L'edificio cinerario deve essere costruito in modo tale da contenere non più di due urne cinerarie della dimensione limite fissata.

Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione a enti morali e privati.

Art. 100

Trasporto delle urne

Il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 35 e 41 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio in presenza di nucleidi radioattivi.

Art. 101

Cinerario comune

Il cimitero dispone di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettivo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 102

Consegna delle ceneri

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale o custode, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del Servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 103

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Art. 104

Risultati delle autopsie

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio o ai Dirigenti dei Servizi delle U.S.S.L. interessate per l'eventuale rettifica nella scheda di morte di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38 del D.P.R. 285/90.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 105

Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Dirigente del Servizio n. 1 dell'USSL competente per territorio, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 è eseguito dal Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23.

Art. 106

Imbalsamazione cadaveri radioattivi

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del D.P.R. 13.02.1965, n. 185.

CAPITOLO IX

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 107

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dalla data della inumazione o dalla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni, salvo la necessità di un periodo di riposo del lotto prima del riutilizzo per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art. 108

Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato.

Art. 109
Tempi di mineralizzazione

Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno della rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione dei cadaveri, prolungare detto periodo.

Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del Cimitero.

Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione del cadavere in minor tempo, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 110
Rinvenimento resti ed oggetti

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per depositarle in sepolture private da essi acquistate all'interno del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 50 del Regolamento.

Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 111
Ordine di esumazione

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria devono essere eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio e dell'incaricato del servizio di custodia.

Il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Giudiziaria e quella dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 112
Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Dirigente del Servizio n. 1 dell'USSL competente per territorio abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 113

Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 107 del presente Regolamento.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 118.

Art. 114

Verbale di estumulazione

Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 115

Divieto operazioni su salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 116

Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate la condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col, feretro, la inumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante

ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà averci per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.

Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%.

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 117

Divieto apertura feretri

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo – previa autorizzazione del Sindaco – le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 118

Rifiuti attività cimiteriale

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire la normativa per lo smaltimento.

Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con circolare – Settore Sanità e Igiene – Servizio Igiene Pubblica – n. 21/san89 limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

Art. 119

Diritti per servizi

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e opera del personale fissate dall'allegato B del presente Regolamento.

CAPITOLO X

Esecuzione lavori nel cimitero

Art. 120

Obblighi imprese appaltatrici

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolato d'appalto.

Art. 121

Esecuzione lavori privati

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua ecc.

L'ammontare di tali depositi è fissato nell'allegata tabella B.

Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

L'importo del deposito cauzionale viene determinato in L: 300.000- e potrà essere modificato con delibera di Giunta adeguandolo agli aumenti degli indici ISTAT.

Art. 122

Accertamento lavori eseguiti

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tale inadempienza, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 123

Lavori appaltati dal Comune

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole costruito a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 124

Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce ecc.

Art. 125

Uso di mezzi e macchinari

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

Art. 126

Materiali di scarto

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di colta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario o l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

Art. 127

Orario dei lavori

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente Regolamento.

E' in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno in tale modo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

CAPITOLO XI

Illuminazione votiva

Art. 128

Illuminazione elettrica votiva

Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione elettrica votiva di tensione non superiore a 24 V.

Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in forma diretta ovvero in concessione mediante appalto ad apposita ditta privata.

Art. 129 **Richieste del servizio**

Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato. La richiesta deve essere inviata all'Amministrazione Comunale in forma diretta o per conoscenza.

Art. 130 **Durata dell'abbonamento, tariffe, revisione, canone, modalità di versamento - Inadempienze**

Nel caso di gestione in forma diretta la Giunta Comunale con propria deliberazione stabilirà la durata dell'abbonamento, le tariffe, gli obblighi degli utenti.

In caso di gestione a mezzo concessione, il Capitolato di concessione del servizio di illuminazione votiva disciplina la durata dell'abbonamento, le tariffe, gli obblighi degli utenti.

Gli utenti del servizio sono tenuti a rispettare le norme ivi contenute.

Art. 131 **Doveri dell'utente**

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o dalla ditta appaltatrice dovesse essere promossa. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 132 **Cause di forza maggiore**

Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o a rimborsi di sorta.

Art. 133 **Reclami e segnalazioni**

Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto.

L'abbonato fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPITOLO XII

Norme generali di vigilanza

Art. 134

Sepulture private fuori dal cimitero

Le costruzioni di cappelle private fuori dal cimitero, con i requisiti di cui all'art. 104 D.P.R. 285/90, sono autorizzate dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio.

Ogni spesa, compresa quella di ispezione tecnica, sarà posta a carico del richiedente l'autorizzazione alla costruzione.

La tumulazione in dette cappelle è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile e dal nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere la sepoltura nella cappella.

Art. 135

Applicabilità della tassa di concessione

La tassa di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private è applicata nella stessa misura di quella prevista per le sepulture private esistenti nel cimitero.

Art. 136

Gestione del cimitero

La manutenzione, l'ordine e ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al responsabile di custodia e/o al custode che ne risponde al Sindaco che ha l'obbligo di vigilanza, mentre il Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio ne controlla il funzionamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti a garanzia dell'interesse della salute pubblica.

Art. 137

Orario

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

E' ammessa la installazione di cancelli automatici ad orario predeterminato, purché omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione da parte del competente servizio dell'U.S.S.L.

Art. 138

Divieti d'ingresso

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo o per il trasporto di persone impedite.

E' vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

E' proibito passare attraverso campi comuni ed attraversare le fosse.

Art. 139
Mantenimento viali e parti comuni

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private, l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre-verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 140
Cura delle tombe

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tener con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 141
Rimozione ornamenti

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 142
Divieto asportazione oggetti

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 143
Danni alle strutture cimiteriali

E' proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 144
Presenza alle esumazioni straordinarie

Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 145
Comportamento dei visitatori nel cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, invitato ad uscire

immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 146 Custodia

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco, all'Assessore Delegato ed al Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio, responsabile del funzionamento del cimitero stesso.

Art. 147 Incarichi specifici custode

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero, nonché controlla l'efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati e l'integrità delle recinzioni.

Art. 148 Mansioni del custode

Il custode del cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
- 5) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- 8) eseguire gli stessi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- 9) effettuare tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
- 10) garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
- 11) interessare il Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente per territorio per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 149 Divisa e contegno

Il custode e gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e la tenuta da lavoro fornita dal Comune.

E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

CAPITOLO XIII

Contravvenzioni e disposizioni finali

Art. 150

Sanzioni amministrative e pecuniarie

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda fino a L. 100.000-.

Art. 151

Richiami

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 152

Esecutività

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge e di Statuto.

Esso sostituisce e revoca la precedente regolamentazione in materia.

Spett.le U.S.S.L. n.

.....

N. _____

Oggetto: DATI STATISTICI CAUSA DI MORTE – Mese di COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

N.	COGNOME, NOME E PATERNITA'	ETA'			MALATTIA INIZIALE	MALATTIA TERMINALE	Medico Curante	Medico necroscopo	OSSERVAZIONI
		anno	mese	giorno					

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Natura della concessione	Importo
1.	Esumazione straordinaria di salma richiesta dai "privati"	L. 100.000
2.	Tumulazione di salma	L. 15.000
3.	Assistenza pere autopsie a richiesta della Autorità Giudiziaria	L.
4.	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L.
5.	Estumulazione di salma	L. 100.000
6.	Depositi e garanzia per esecuzione lavori	L. 300.000
7.	L.

INDICE

CAPITOLO I COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

Art. 1 – Comunicazione dati	pag. 2
Art. 2 – Schede di morte	pag. 2
Art. 3 – Certificazioni	pag. 2
Art. 4 – Prestazioni a privati	pag. 2

CAPITOLO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 5 – Denuncia di morte	pag. 3
Art. 6 – Informazione di morte	pag. 3
Art. 7 – Morte su suolo pubblico	pag. 3
Art. 8 – Doveri del medico	pag. 3
Art. 9 – Morte per malattia infettiva	pag. 4
Art. 10 - Rinvenimento di cadaveri o parti	pag. 4
Art. 11 - Intervento medico necroscopo	pag. 4
Art. 12 – Nati morti	pag. 4
Art. 13 - Autorizzazione alla rimozione	pag. 5
Art. 14 – Nulla-osta Autorita' Giudiziaria	pag. 5
Art. 15 – Operazioni chirurgiche	pag. 5
Art. 16 – Prodotti concepimento	pag. 5
Art. 17 – Riscontro diagnostico	pag. 5
Art. 18 – Radioattivita'	pag. 6
Art. 19 – Comunicazione riscontro diagnostico	pag. 6

CAPITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 20 – Periodo di osservazione	pag. 6
Art. 21 – Morte improvvisa	pag. 6
Art. 22 – Malattia infettiva riduzione periodo di osservazione.....	pag. 7
Art. 23 – Manifestazioni di vita	pag. 7
Art. 24 – Locale per osservazione salme	pag. 7
Art. 25 – Obitorio	pag. 7
Art. 26 – Deposito di osservazione e obitorio	pag. 8
Art. 27 – Celle frigorifere	pag. 8

CAPITOLO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 28 – Rimozione del cadavere	pag. 8
Art. 29 – Predisposizione del feretro	pag. 8
Art. 30 – Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva..	pag. 8

Art. 31 – Misure protettive per radioattività	pag. 8
Art. 32 – Disposizione feretri per inumazione e tumulazione	pag. 9

CAPITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33 – Trasporto dei cadaveri	pag. 9
Art. 34 – Servizi e trattamenti speciali	pag. 9
Art. 35 – Trasporto nel territorio comunale	pag. 9
Art. 36 – Trasporto morti sul suolo pubblico	pag. 10
Art. 37 – Prescrizioni	pag. 10
Art. 38 – Cortei funebri	pag. 10
Art. 39 – Soste dei cortei	pag. 10
Art. 40 – Trasporto per cremazione	pag. 10
Art. 41 – Trasporto fuori Comune o all’Estero	pag. 10
Art. 42 – Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune	pag. 11
Art. 43 – Deroghe per casse di materiali diversi	pag. 11
Art. 44 – Decreto di autorizzazione al trasporto	pag. 11
Art. 45 – Trasporto fuori Comune	pag. 11
Art. 46 – Trasporto di salme Stati diversi	pag. 11
Art. 47 – Feretro proveniente da altro Comune	pag. 12
Art. 48 – Transito convoglio funebre	pag. 12
Art. 49 – Trasporto di salme per ragioni scientifiche	pag. 12
Art. 50 – Trasporto resti mortali	pag. 12
Art. 51 – Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico	pag. 12

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO – COSTRUTTIVE

Art. 52 – Cadaveri ricevuti al cimitero	pag. 13
Art. 53 – Deroga di sepoltura	pag. 13
Art. 54 – Vigilanza e controllo	pag. 13
Art. 55 – Custodia	pag. 13
Art. 56 – Registri	pag. 13
Art. 57 – Accettazione di salme	pag. 14
Art. 58 – Obbligo di registrazione	pag. 14
Art. 59 – Composizione del cimitero	pag. 14
Art. 60 – Planimetria del cimitero	pag. 15
Art. 61 – Costruzione o ampliamento del cimitero	pag. 15
Art. 62 – Fascia di rispetto cimiteriale	pag. 15
Art. 63 – Campi di inumazione	pag. 15
Art. 64 – Approvvigionamento e dotazione cimiteriale	pag. 15
Art. 65 – Monumenti e lapidi	pag. 15
Art. 66 – Camera mortuaria	pag. 16
Art. 67 – Ossario	pag. 16

CAPITOLO VII INUMAZIONI

Art. 68 – Idoneità campi di inumazione	pag. 16
Art. 69 – Cippi cimiteriali	pag. 16
Art. 70 – Tecnica di escavazione e colmataura fossa	pag. 16
Art. 71 – Caratteristiche tecniche delle fosse	pag. 17
Art. 72 – Inumazione con casse di legno	pag. 17
Art. 73 – Caratteristiche delle casse di legno	pag. 17
Art. 74 – Inumazione	pag. 17
Art. 75 – Ornamento delle tombe	pag. 17
Art. 76 – Collocamento di croci o lapidi	pag. 18
Art. 77 – Sepolture private	pag. 18
Art. 78 – Salme destinate ala tumulazione	pag. 18
Art. 79 – Tasse di concessione	pag. 18
Art. 80 – Spese di manutenzione	pag. 19
Art. 81 – Modalità costruttiva delle sepolture	pag. 19
Art. 82 - Concessione di loculi – tombe individuali – di famiglia – monumentali e cappelle gentilizie	pag. 19
Art. 83 – Concessione di sepolcri interrati	pag. 20
Art. 84 – Tumulazioni temporanee	pag. 20
Art. 85 – Ornamenti e decorazioni loculi	pag. 20
Art. 86 – Area cimiteriale	pag. 20
Art. 87 – Regime tombe di tombe di famiglia	pag. 20
Art. 88 – Autorizzazione delle opere nel cimitero	pag. 21
Art. 89 – Concessioni.....	pag. 21
Art. 90 – Revoca di concessione	pag. 21
Art. 91 – Retrocessione di loculi	pag. 21
Art. 92 – Forma della concessione e corrispettivo	pag. 22
Art. 93 – Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi	pag. 22

CAPITOLO VIII CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 94 – Crematori	pag. 22
Art. 95 – Cremazione	pag. 22
Art. 96 – Esecuzione cremazione	pag. 23
Art. 97 – Raccolta delle ceneri	pag. 23
Art. 98 – Dimensione delle urne	pag. 23
Art. 99 – Caratteristiche degli edifici cinerari	pag. 23
Art. 100 – Trasporto delle urne	pag. 24
Art. 101 – Cinerario comune	pag. 24
Art. 102 – Consegna delle ceneri	pag. 24
Art. 103 – Autopsie	pag. 24
Art. 104 – Risultati delle autopsie	pag. 24
Art. 105 – Imbalsamazione	pag. 25
Art. 106 – Imbalsamazione cadaveri radioattivi	pag. 25

CAPITOLO IX ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 107 – Esumazioni ordinarie	pag. 25
Art. 108 – Esumazioni straordinarie	pag. 25

Art. 109 – Tempi di mineralizzazione	pag. 26
Art. 110 – Rinvenimento resti ed oggetti	pag. 26
Art. 111 – Ordine di esumazione	pag. 26
Art. 112 – Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa	pag. 26
Art. 113 – Estumulazioni	pag. 27
Art. 114 – Verbale di estumulazione	pag. 27
Art. 115 – Divieto operazioni su salme	pag. 27
Art. 116 – Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione	pag. 27
Art. 117 – Divieto apertura feretri	pag. 28
Art. 118 – Rifiuti attività cimiteriale	pag. 28
Art. 119 – Diritti per servizi	pag. 28

CAPITOLO X ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art. 120 – Obblighi imprese appaltatrici	pag. 28
Art. 121 – Esecuzione lavori privati	pag. 29
Art. 122 – Accertamento lavori eseguiti	pag. 29
Art. 123 – Lavori appaltati dal Comune	pag. 29
Art. 124 – Deposito materiali	pag. 29
Art. 125 – Uso dei mezzi e macchinari	pag. 30
Art. 126 – Materiali di scarto	pag. 30
Art. 127 – Orario dei lavori	pag. 30

CAPITOLO XI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 128 – Illuminazione elettrica	pag. 30
Art. 129 – Richieste del servizio	pag. 31
Art. 130 – Durata dell'abbonamento, tariffe, revisione, canone, modalità di versamento – Inadempienze	pag. 31
Art. 131 – Doveri dell'utente	pag. 31
Art. 132 – Cause di forza maggiore	pag. 31
Art. 133 – Reclami e segnalazioni	pag. 31

CAPITOLO XII NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 134 – Sepolture private fuori dal cimitero	pag. 32
Art. 135 – Applicabilità della tassa di concessione	pag. 32
Art. 136 – Gestione del cimitero	pag. 32
Art. 137 – Orario	pag. 32
Art. 138 – Divieti d'ingresso	pag. 32
Art. 139 – Mantenimento viali e parti comuni	pag. 33
Art. 140 – Cura delle tombe	pag. 33
Art. 141 – Rimozione ornamenti	pag. 33
Art. 142 – Divieto asportazione oggetti	pag. 33
Art. 143 – Danni alle strutture cimiteriali	pag. 33
Art. 144 – Presenza alle esumazioni straordinarie	pag. 33
Art. 145 – Comportamento dei visitatori nel cimitero	pag. 33
Art. 146 – Custodia	pag. 34

Art. 147 – Incarichi specifici custode	pag. 34
Art. 148 – Mansioni del custode	pag.34
Art. 149 –Divisa e contegno	pag.34

CAPITOLO XIII CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 150 – Sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 35
Art. 151 – Richiami.....	pag. 35
Art. 152 – Esecutività	pag. 35

Allegato A	pag. 36
Allegato B	pag. 37

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 15.10.1993.

Il presente Regolamento ha ottenuto il parere favorevole del Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. 55 con provvedimento n. 468 in data 16.07.1993,

Pubblicato all'Albo Pretorio dall'08.11.1993 al 23.11.1993:

Esaminato dal C.R.C. in seduta del 23.11.1993 atti n. 4830.

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 15.12.1993 al 30.12.1993.

Il presente Regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2002 con atto n. 42.

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.01.2003 al 05.02.2003.

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dal 06.02.2003 al 21.02.2003.
